

STATUTO

SUPERHANDO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERIGNOLA FG VIA TRENTO 27/A

Numero REA: FG - 276730

Codice fiscale: 03818200713

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "B" AL N. 6984 DI RACCOLTA
STATUTO**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) - E' costituita, ai sensi della lettera "a" del 1° comma dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata:

"SuperHando Cooperativa Sociale"

La società cooperativa sociale indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111 **septies disp. att. C.C..**

La società ha sede nel Comune di **Cerignola (FG)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter **disp. att. C.C..**

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci **cooperatori** e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

ART. 2) - La società ha durata sino al **31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta)** e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO

ART. 3) - La Società Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma **mutualistica** e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando, nell'interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-

cio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

ART. 4) - In attuazione dell'art. 1, comma primo lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali sanitari ed educativi orientati in via prioritaria ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, delle persone disabili e dell'emarginazione in genere. E pertanto la Cooperativa potrà, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi gestire:

- 1) servizi di Comunicazione **Aumentativa** ed Alternativa e di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione scolastica ed **extrascolastica**;
- 2) centri di Connettività Sociale;
- 3) baby-sitting, asili-nido, scuole dell'infanzia, elementari e di ogni ordine e grado, corsi di recupero e/o integrazione scolastica;
- 4) centri diurni socio-educativi e **riabilitativi**; residenza sociale e assistenziale per disabili e non; centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani, minori in difficoltà e disabili; centri "dopo di noi", gestione di sportelli front - office quale nodo anti discriminazione di qualunque tipo;
- 5) attività e servizi di assistenza domiciliare e assistenza personale in progetti di "Vita Indipendente";
- 6) attività di assistenza **infermieristica**, socio-educativa e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente **allestiti** o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- 7) attività di formazione professionale e consulenza nelle materie socio-assistenziali ed educative;
- 8) centri diurni ed altre strutture con carattere **animativo** finalizzate al miglioramento della qualità della vita, la cultura, lo sport ed il turismo sociale;
- 9) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 10) strutture di assistenza e accoglienza per immigra-

ti, minori, soggetti svantaggiati, malati terminali e persone anziane autosufficienti e non, **nonché** servizi integrati per residenze protette;

11) comunità terapeutiche e servizi connessi;

12) attività di mediazione familiare e consulenza psico-**pedagogica**;

13) attività e corsi di avviamento allo sport, attività motorie, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, turistici e culturali;

14) attività di servizio di telesoccorso e trasporto per anziani e disabili;

15) pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e **opuscoli** inerenti l'oggetto sociale;

16) promozione dell'autofinanziamento, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci.

Potrà provvedere anche alla gestione di servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale, ivi compresa l'assistenza alla prima infanzia (baby **sitter**), gestione del servizio di distribuzione a domicilio delle persone anziane anche non autosufficienti, di materiale sanitario (**pannoloni** - sacche per raccolta urina, ecc.).

La Cooperativa potrà svolgere quindi tutte le attività previste e disciplinate dalla Legge Regionale del 10 luglio 2006 numero 19 e successive modificazioni.

La Cooperativa Sociale potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni ed altre forme di collegamento con soggetti di natura pubblica e privata, che facilitano l'esercizio delle attività sociali.

Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, il potenziamento e la ristrutturazione aziendale, ai sensi della Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative, si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge oltre che ricevere proventi provenienti da chicchessia a titolo di liberalità nonchè ottenere contributi per l'acquisizione d'immobili, attrezzature, apparecchiature, arredamento e qualsiasi altro bene materiale ed immateriale.

La società potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La società potrà stipulare contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati; potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S. per le attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, Stato,

Regioni, Enti locali e/o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, potrà aderire ad Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società.

Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabiliscono le norme in vigore.

Potrà infine svolgere la sua attività anche con terzi ed assumere personale diverso dai soci.

TITOLO III

SOCI

ART. 5) - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi **prestati** dalla società;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci **sovventori**.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti siano previste finalità compatibili con quelle della presente società sociale; in tal caso l'Organo Amministrativo, in sede di ammissione, a norma dell'art. 2538 C.C., 3° comma, può attribuire un numero di voti per le delibere assembleari non superiore a 5 (cinque).

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

A norma del 3° comma dell'art. 2527 C.C., possono essere anche ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, come soci in prova, persone non dotate di specifica esperienza nel campo dell'attività sociale; **spirato** il quinquennio i soci in prova diventano soci **cooperatori** a tutti gli effetti, a meno che l'Organo Amministrativo, nel termine suddetto ne **pronunci** l'esclusione con provvedimento motivato, impugnabile a norma del 4° comma dell'art. 2528 C.C..

ART. 6) - Chi desidera diventare socio deve presentare

domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, dati di nascita e domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite fissato dalla legge, rispettivamente in Euro 100,00 (cento e zero centesimi) ed Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi);
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- e) la qualifica che intende rivestire: socio **cooperatore**, socio **sovventore** o socio volontario;
- f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'Atto Costitutivo e Statuto e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza, e le quote da sottoscrivere e caratteristiche ed entità degli associati.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda con provvedimento impugnabile a norma del quarto comma dell'art. 2528 C.C..

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della deliberazione;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dall'Organo Amministrativo, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dall'Organo Amministrativo o, su proposta di que-

sto, dall'Assemblea dei soci.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 7) - La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso, esclusione o scioglimento dell'Ente o persona giuridica.

ART. 8) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta però all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 9) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi di qualsiasi tipo assunti verso la società o si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della società;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'Art. 1455 C.C.;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile ad almeno anni 3 (tre) di reclusione.

ART. 10) - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o **legatario** delle quote, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentare entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dall'Organo Amministrativo.

ART. 11) - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i

requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Le somme versate per sovrapprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 12) - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso quest'ultima per il pagamento dei conferimenti non versati per 1 (uno) anno dal giorno in cui il recesso si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

ART. 13) - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14) - La società può, su delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 15) - Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della società cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 19, estensibili anche ai lavori ausiliari, in quanto applicabili.

ART. 16) - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento, quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto con le sociali.

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:

1.1. da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-**cooperatori**;

1.2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-**sovventori**.

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione, di cui al successivo all'art. 18, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento custodito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri

futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.

ART. 17) - Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

ART. 18) - Le quote dei soci **cooperatori** sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, e si considerano vincolate in favore della società cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci **contraggano** con la medesima.

I conferimenti dei soci **sovventori** sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

ART. 19) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, **destinandoli**:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici. Alle azioni possedute dai soci **sovventori** può essere riconosciuta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per

gli altri soci;

c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non **ripartibile** fra i soci nè durante la vita della società cooperativa, nè al suo scioglimento (Legge 904/77 art. 12);

d) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge n. 59/92;

f) destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da **disciplinarsi** con apposito regolamento interno;

g) ripartita fra i soci lavoratori, sotto forma di **ri-storni**, in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla qualità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità da **disciplinarsi** con apposito regolamento interno).

ORGANI SOCIALI

ART. 20) - Sono organi della società cooperativa:

a) Assemblea dei soci;

b) **il Consiglio di Amministrazione;**

c) il Collegio Sindacale, se nominato.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C., in un termine non superiore a 180 (centottanta) giorni, come previsto dal codice civile, per:

a) approvare il bilancio;

b) nominare le cariche sociali;

c) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

d) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da **disciplinarsi** con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 21) - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 22, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione

che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 22) - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 20, lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 23) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 24) - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la rego-

larità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 25) - La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti, fra i soci dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo massimo di tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato **ricostituito.**

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 26) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore. La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata o consegna a mano, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svol-

gimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 27) - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della società cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della società cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc. e potrà, tra l'altro, anche deliberare l'adesione della società cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla società cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un

comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzione sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt. 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

L'organo amministrativo determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei Sindaci, se nominati, ove la carica non sia gratuita;

ART. 28) - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio; è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29) - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477, 2° e 3° comma C.C., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo ne determinano anche il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 C.C..

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e segg. C.C..

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403/bis del C.C., e, in particolare, deve controllare l'amministra-

zione della società cooperativa, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 30) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centotanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 31) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 32) - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso

di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono derogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 33) - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to SIMONPIETRO MARINELLI

F.to ELENA CALICE Notaio (impronta del sigillo)

19 di 19